

REGOLAMENTO D'USO DEL MARCHIO COLLETTIVO GEOGRAFICO



“BOTTEGA LIGURE”

Premesse normative

- **Visto l’Art. 26 ter. (Qualifica di “Bottega Ligure”) - L. R. Legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 e ss. modificazioni - Testo Unico in materia di Commercio**, che prevede:
 - “1. La Regione riconosce il valore degli esercizi commerciali cosiddetti “di prossimità” quali luoghi di incontro, di servizio e presidio sociale ed urbano del territorio ligure, imprescindibile per la vivibilità dei centri urbani.*
 - 2. Al fine di scongiurare il rischio di chiusura, nonché evitare fenomeni di desertificazione commerciale e sociale, la Regione promuove il marchio “Bottega Ligure” agli esercizi di vicinato di cui all’articolo 15, comma 1, lettera a), alle botteghe storiche di cui alla legge regionale 11 marzo 2008, n. 3 (Riforma degli interventi di sostegno alle attività commerciali) e successive modificazioni e integrazioni.*
 - 3. La Regione, attraverso la promozione del marchio “Bottega Ligure”, intende perseguire:*
 - a) la salvaguardia e la promozione dei centri storici e urbani liguri quale elemento di attrazione della Liguria;*
 - b) il sostegno di un sistema di certificazione dell’offerta commerciale in grado di garantire adeguati livelli di qualità e specificità;*
 - c) la creazione di uno strumento di individuazione e riconoscimento dei negozi di qualità da parte del consumatore al fine di una maggiore garanzia e di sicurezza dell’acquisto”;*
- Visto il D.G.R. n. 575 del 06/06/2024 della Giunta Regionale che approva l’attuazione dell’articolo 26 ter, legge regionale 1° gennaio 2007 (Testo Unico in materia di commercio) - Qualifica e marchio “Bottega Ligure”;
- Vista la legge regionale sulle botteghe storiche L.R. 11 marzo 2008, n. 3 e successive modificazioni e integrazioni;
- Tenuto conto dei Protocolli d’intesa per la conservazione e la valorizzazione di Botteghe storiche, a titolo esemplificativo, dei Comuni di Genova, Sestri Levante, Chiavari e Camogli;
- Tenuto conto che lo scopo del sistema a marchio collettivo geografico “Bottega Ligure” è quello di valorizzare e premiare gli esercizi di vicinato, di cui all’art. 15, comma 1 - lettera a) della L. R. 1/2007 e le botteghe storiche di cui alla legge regionale 11 marzo 2008, n. 3 (Riforma degli interventi di sostegno alle attività commerciali) e successive modificazioni e integrazioni;

- Preso atto che tali realtà costituiscono un patrimonio di cultura d’impresa, di servizi alla cittadinanza e ai visitatori e che hanno un ruolo centrale per la socialità e le vivibilità di quartieri, paesi e città della Liguria, quindi, sono un patrimonio culturale del nostro territorio, e si vuole intervenire per favorire l’inserimento di nuove Botteghe storiche, che possano anche contrastare, le naturali cessazioni di coloro che non riescono a proseguire l’attività;
- Considerato che per queste ragioni le imprese, dei settori ammissibili a diventare “Bottega storica”, **con esclusione di quelle iscritte all’Albo imprese artigiane**, sono inserite nel presente percorso a marchio collettivo “Bottega Ligure”, che **potrà auspicabilmente traguardare l’iscrizione nel più esclusivo registro delle Botteghe Storiche o dei Locali di Tradizione**;
- Visto che il marchio collettivo “Bottega Ligure” potrà essere uno strumento di valorizzazione per le imprese del settore commercio, e consentirà di potenziare l’integrazione delle imprese aventi le caratteristiche per candidarsi al riconoscimento di botteghe storiche o delle sue correlate declinazioni (locali di tradizione, ecc...);
- Le presenti premesse sono parti integranti e sostanziali del presente regolamento.

**Tutto ciò premesso
si regola il marchio collettivo geografico “Bottega Ligure”**

Articolo 1

(Finalità)

La Camera di Commercio di Genova, in collaborazione con la Camera di Commercio Riviera di Liguria, il Centro Ligure per la Produttività (CLP) e le Associazioni di categoria del commercio: Confcommercio e Confesercenti, promuovono la costituzione del sistema d’identificazione delle imprese tra gli esercizi pubblici di vendita al dettaglio operanti nel territorio ligure, attraverso il marchio collettivo geografico “Bottega Ligure”.

Gli obiettivi del suddetto sistema sono:

- a) contraddistinguere e certificare i servizi di vendita al dettaglio che operano da **più di 30 anni** sul territorio ligure;
- b) tutelare gli operatori storici che forniscono un servizio sensibilizzando i loro clienti - consumatori sulla tradizione locale;
- c) promuovere il turismo enogastronomico ed esperienziale.

Il presente Regolamento d’uso del marchio collettivo geografico “Bottega Ligure”, adottato dalle Camere di Commercio liguri, individua, in particolare:

- a) i requisiti dei soggetti aderenti e le modalità per la richiesta, la concessione e l’utilizzo del marchio;
- b) gli obblighi delle imprese e le attività di controllo;
- c) le fattispecie che comportano la sospensione e la revoca della concessione.

Articolo 2

(Marchio e servizi contemplati)

I soggetti che intendono aderire al sistema di cui all’art. 1 sono identificati dal marchio collettivo geografico “**Bottega Ligure**”, come sotto rappresentato.



La Camera di Commercio di Genova è titolare del marchio collettivo “Bottega Ligure”.

I servizi contemplati dal marchio sono servizi di vendita al dettaglio, i servizi alla persona e la somministrazione di alimenti e bevande.

Articolo 3 (Soggetti aderenti)

Possono presentare richiesta di concessione d'uso del marchio gli **esercizi di vicinato** di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a) della L.R. 2 gennaio 2007 n.1 -“Testo unico in materia di commercio”, le **botteghe storiche** di cui alla legge regionale 11 marzo 2008, n. 3 (Riforma degli interventi di sostegno alle attività commerciali) e successive modificazioni e integrazioni, nonché le imprese dei settori ammissibili a diventare “Bottega storica” o alle sue correlate declinazioni, **non iscritte all'Albo imprese artigiane** che non solo svolgono attività di vendita al dettaglio, ma anche di servizi alla persona, somministrazione di alimenti e bevande, agenzie immobiliari, agenzie di viaggio, in quanto potenziali fruitori del marchio Bottega storica, e che hanno come codice ATECO primario, uno tra quelli presenti in Allegato 1, che hanno le seguenti caratteristiche:

- a) sono ubicati nel territorio della Regione Liguria;
- b) sono correttamente iscritti al Registro imprese della Camera di Commercio di competenza ed in regola col diritto camerale;
- c) sono iscritte nel Registro delle imprese e attive, con esercizio ininterrotto dell'attività nell'ambito del medesimo settore merceologico per un periodo non inferiore a 30 anni;
- d) sono in regola con tutte le autorizzazioni di legge (autorizzazioni igienico - sanitarie, norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, piano di autocontrollo HACCP, ecc...).

Articolo 4 (Condizioni generali e requisiti richiesti)

I Soggetti interessati ad ottenere la concessione d'uso del marchio di cui all'art. 3 devono obbligatoriamente:

- essere iscritte nel Registro delle imprese e attive, con esercizio ininterrotto dell'attività nell'ambito del medesimo settore merceologico per un periodo non inferiore a 30 anni (tale requisito temporale deve essere maturato al momento della richiesta del marchio);
- Si precisa che ai fini della valutazione il criterio di riferimento fondamentale è quello della sostanziale continuità dell'attività che, al di là degli eventuali cambiamenti legati all'evoluzione tecnologica, del mutamento dei prodotti o dei mercati riferimento, di modifiche nella forma giuridica dell'impresa, della sua denominazione o proprietà o sede (purché quest'ultima sia rimasta nell'ambito di Regione Liguria), deve restare collegata a quella originaria e nello stesso settore.

Articolo 5 (Modalità di richiesta e concessione d'uso del Marchio)

La Camera di Commercio di Genova, in qualità di titolare del marchio collettivo, al fine di poterne gestire la concessione e i relativi controlli collabora con la Camera di Commercio Riviera di Liguria e avrà il compito di seguire tutte le attività formali di gestione della concessione del marchio e delle attività di controllo per i soggetti di cui ha competenza per territorio.

Il soggetto richiedente la concessione d'uso del marchio presenta alla Camera di Commercio di competenza per territorio apposita domanda (richiesta di concessione d'uso del Marchio), secondo le modalità indicate sulla pagina web dedicata presente sui siti istituzionali delle Camere di Commercio, completa della seguente documentazione:

- dati anagrafici e aziendali;
- indicazione del rappresentante legale dell'impresa;
- dichiarazione di impegno ad osservare il Regolamento d'uso del marchio;
- breve relazione sulla vita dell'azienda dalla costituzione ad oggi, dalla quale emerga in particolare la continuità storica dell'impresa;
- copia della documentazione storica utile a dimostrare la data di avvio dell'attività o della costituzione, qualora queste non coincidano con quelle risultanti dalla visura camerale;
- ampia documentazione fotografica attestante la realtà aziendale e la vita aziendale.

Per l'eventuale pubblicazione nell'elenco del Marchio Bottega Ligure si invitano le imprese a inviare preferibilmente già in formato elettronico:

- logo o marchio attuale dell'impresa, se presente (in alternativa foto insegna);
- fotografie d'epoca o riproduzioni di documenti storici (lettere commerciali, documenti contabili, cataloghi storici, marchi storici, pubblicità ecc.), corredati da didascalie (data o periodo, breve descrizione del contenuto del documento o della fotografia ecc.);
- pubblicazioni sulle origini e storia dell'impresa.

Tutta la documentazione richiesta dovrà essere inviata via posta elettronica certificata alla Camera di Commercio competente per territorio (PEC Camera di Commercio di Genova: cciaa.genova@ge.legalmail.camcom.it e PEC Camera di Commercio Riviera di Liguria: cciaa.rivlig@legalmail.it), che ne svolgerà l'istruttoria, ed anche via e-mail, ai seguenti indirizzi – riportando nell'oggetto la denominazione attuale dell'impresa - all'indirizzo bottegaligure@ge.camcom.it (se l'impresa ha sede nell'Area Metropolitana di Genova) o bottegaligure@rivlig.camcom.it (se l'impresa ha sede in provincia di Imperia, La Spezia, Savona).

La Camera di Commercio competente per territorio decide in merito alla concessione dell'uso del marchio, previa istruttoria della Commissione di valutazione di cui all'articolo 7 e provvede a darne comunicazione al Soggetto interessato. In caso di reiezione della domanda, la comunicazione dovrà contenere l'indicazione dei motivi che l'hanno determinata e il Soggetto interessato potrà ricorrere secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

Articolo 6 **(Modalità di valutazione delle istanze)**

La Camera di Commercio competente per territorio provvede a verificare la rispondenza e la conformità dell'attività del Soggetto interessato alle condizioni stabilite nel Regolamento, mediante opportuni:

- controlli sistematici d'ingresso, anche attraverso sistemi di telecomunicazione o videochiamate;
- controlli a campione del mantenimento dei requisiti di concessione del marchio sia in azienda che attraverso sistemi di telecomunicazione o videochiamate.

L'istruttoria viene svolta dalla Camera di Commercio competente per territorio direttamente, ovvero da autorità pubbliche designate o di organismi di controllo privati accreditati, terzi ed indipendenti, riservandosi di vigilare sull'attività degli stessi.

I controlli sono svolti sulla base di un Piano dei controlli predisposto dalle Camere di Commercio liguri e la valutazione dei risultati dei controlli viene sottoposta alla Commissione di valutazione di cui all'Art. 7.

Gli esiti delle verifiche effettuate sono evidenziati in apposito verbale.

La Camera di Commercio competente per territorio potrà richiedere al Soggetto interessato/concessionario del marchio azioni correttive, di eseguire ulteriori ispezioni entro un tempo indicato. In questo caso, le spese relative ad ulteriori accertamenti ispettivi dovranno essere poste a carico del Soggetto interessato/Concessionario del marchio.

Articolo 7 (Commissione di valutazione)

La Commissione di valutazione è unica regionale per entrambe le Camere di Commercio liguri e ha il compito di esprimere una valutazione tecnica in merito alla concessione d'uso del marchio al Soggetto interessato e di proporre le sanzioni al Concessionario che abbia assunto comportamenti in violazione del Regolamento.

La Commissione è composta da sette Membri. La nomina dei membri è fatta dalle Camere di Commercio della Liguria (uno per ciascuna), dal CLP (uno) e dalle due Associazioni di categoria del settore commercio maggiormente rappresentative a livello regionale: Confcommercio e Confesercenti (due membri per ciascuna).

Ogni soggetto avrà un equivalente numero di membri supplenti.

All'atto dell'insediamento la Commissione provvede a nominarne al proprio interno il Presidente.

La Commissione, ricevuta la documentazione presentata dal Soggetto interessato, provvede a:

- verificare la completezza e la congruità della richiesta;
- verificare l'esistenza o sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 3 e 4 anche tramite l'esame dell'eventuale verbale di controllo ispettivo predisposto dall'Organo di Controllo;
- formulare un verbale definitivo da trasmettere alla Camera di Commercio competente per territorio circa l'ammissibilità o meno del Soggetto interessato;
- valutare la gravità delle non conformità da trasmettere alla Camera di Commercio competente per territorio.

Nel corso dell'istruttoria la Commissione di valutazione ha facoltà di richiedere al Soggetto interessato chiarimenti in merito alla documentazione presentata ed eventualmente un'integrazione della stessa, nonché richiedere una visita da parte di un tecnico controllore.

Articolo 8 (Quota contributiva a carico dei Licenziatari)

Ogni Concessionario è tenuto, all'atto di iscrizione, al versamento di un contributo iniziale per l'iscrizione al sistema di controllo e all'uso del marchio.

articolo 9 (Concessione d'uso del Marchio)

Il documento di concessione dell'uso del marchio, rilasciato dalla Camera di Commercio competente per territorio, è l'attestato di assoggettamento che contiene:

- i dati anagrafici e la data di rilascio del Concessionario;
- il numero identificativo dello stesso;
- la data di rilascio.

Il rilascio dell'attestato di assoggettamento comporta la concessione a favore del soggetto aderente del marchio collettivo geografico "Bottega Ligure", secondo le condizioni stabilite dal presente regolamento d'uso del marchio.

Il concessionario viene iscritto in uno speciale Elenco dei Concessionari del Marchio, tenuto presso la Camera di Commercio di Genova, consultabile dal pubblico e continuamente aggiornato per effetto di nuovi inserimenti e/o cancellazioni.

La Concessione d'uso del marchio e i diritti che ne derivano non sono trasmissibili.

Articolo 10 (Durata e rinnovo della Concessione d'uso del Marchio)

La durata di validità della concessione d'uso del **marchio è di due anni** e si intende tacitamente rinnovata se la Camera di Commercio di competenza non ne dispone la sospensione o la revoca, ai sensi del presente Regolamento, oppure se il Concessionario non provvede a inoltrare comunicazione di recesso.

Ove il regolamento fosse modificato o aggiornato, le modifiche si ritengono automaticamente accettate da parte del Concessionario, ove il concessionario non intendesse uniformarsi alle modifiche del regolamento, la concessione verrà meno al momento del primo rinnovo biennale della concessione.

Articolo 11 (Diritti e doveri del Concessionario)

Con l'assoggettamento al sistema, il Concessionario, quale soggetto aderente acquisisce il diritto all'utilizzo del marchio alle condizioni e nei limiti indicati nel presente Regolamento d'uso del marchio, assume in particolare i seguenti obblighi:

- osservare fedelmente quanto prescritto nel presente Regolamento e nei correlati allegati (manuale d'uso e altri documenti attuativi);
- esporre all'interno del locale, in posizione visibile, l'attestato di assoggettamento;
- dare visibilità al marchio in varie forme all'interno del proprio locale;
- assoggettarsi alle verifiche, consentendo il libero accesso agli ispettori, garantendo ogni assistenza durante le visite sia in azienda che telematiche previste all'art. 6, e fornendo loro ogni informazione utile per l'espletamento dell'incarico;
- adempiere a tutte le azioni correttive prescritte;
- mantenere inalterate tutte le condizioni che hanno permesso il rilascio della Concessione d'uso del marchio;
- utilizzare il marchio esclusivamente per gli scopi per i quali è stata rilasciata la Concessione d'uso;
- utilizzare il marchio nella sua interezza e senza modifiche, rispettandone le forme, anche dimensionali, nonché i colori e le proporzioni, che lo rendano immediatamente distinguibile;
- utilizzare il marchio su carta intestata, insegne, vetrofanie e simili, rete internet, materiale promozionale o pubblicitario e pubblicazioni pertinenti, secondo le modalità definite nel manuale d'uso;
- evitare che eventuali altri segni, scritte o informazioni possano ingenerare confusione con il marchio o trarre in inganno i destinatari del messaggio;
- non compiere alcun atto o omissione che possa danneggiare o, comunque, ledere la reputazione del marchio;

- non utilizzare il marchio se la Concessione d'uso del marchio è stata oggetto di revoca, recesso o sospensione;
- eliminare l'attestato di assoggettamento ed eventuale materiale promozionale in caso di revoca, recesso o sospensione della Concessione d'uso del marchio;
- non depositare o registrare marchi analoghi o tali da generare rischi di confusione con il marchio;
- cooperare attivamente alla realizzazione delle attività collettive tese alla promozione e valorizzazione del marchio;
- Se l'impresa partecipa ad iniziative promozionali o fieristiche pubbliche, anche fuori regione, può utilizzare il marchio, informando preventivamente la Camera di Commercio competente per territorio, in modo che vi sia un coordinamento ed una corretta informativa con la Camera di Commercio sull'utilizzo dello stesso e sulla sua divulgazione.

Articolo 12 (Non conformità)

A seguito dei controlli predisposti e previsti dal Piano dei controlli, le eventuali non conformità riscontrate devono essere comunicate alla Camera di Commercio competente. Le non conformità possono essere:

- lievi: quando non pregiudicano né l'immagine del marchio né la caratterizzazione della tradizione e dei prodotti del territorio che il marchio intende tutelare;
- gravi: quando sono tali da pregiudicare l'immagine del marchio e/o la caratterizzazione della tradizione e dei prodotti del territorio che il marchio intende tutelare.

In caso di accertamento delle non conformità sopra descritte e in base alla gravità delle stesse, la Camera di Commercio competente procede nei confronti del Concessionario responsabile tramite il verbale di ammonizione, la sospensione e la revoca, fatto salvo in ogni caso l'eventuale richiesta di risarcimento del danno e di sanzione amministrativa pecuniaria come previsto dall'art. 26 ter - comma 5 del Testo Unico in materia di Commercio sopra citato.

I provvedimenti di sospensione e revoca contenenti le relative motivazioni vengono comunicati ai Licenziatari interessati con lettera raccomandata, posta elettronica certificata o altro mezzo equivalente.

La sospensione e la revoca sono annotate nell'Elenco dei Concessionari.

Articolo 13 (Verbale di ammonizione)

In caso di non conformità lievi la Camera di Commercio competente notifica una contestazione (verbale di ammonizione) al Concessionario, assegnando un termine congruo per eliminare le cause che hanno determinato la contestazione.

Articolo 14 (Sospensione)

La sospensione è applicabile per un tempo determinato non superiore ad un anno a fronte di non conformità gravi. Il provvedimento di sospensione è emesso quando:

- sia stato constatato un uso improprio del marchio;
- il Concessionario abbia rifiutato per due volte consecutive e senza giustificato motivo la visita degli ispettori di controllo;
- sia stato assunto un provvedimento cautelativo da parte dell'Autorità giudiziaria;
- non sia stata corretta nei tempi indicati una non conformità lieve o grave riscontrata.

La sospensione e la relativa motivazione vengono comunicate dalla Camera di Commercio competente al Concessionario, con posta elettronica certificata o lettera raccomandata, nella quale è indicato il periodo e le condizioni alle quali può essere annullata. La sospensione può essere comunque revocata anticipatamente quando la Camera di Commercio competente abbia accertato l'adempimento delle condizioni richieste.

La sospensione può essere applicata anche su richiesta motivata del Concessionario. In questo caso, la Camera di Commercio competente, preso atto della richiesta del Concessionario, gli comunica la sospensione per un periodo determinato con posta elettronica certificata o lettera raccomandata.

Articolo 15 (Revoca)

La revoca viene applicata a fronte di una non conformità grave. Essa è comunque disposta nei seguenti casi:

- reiterazione di una non conformità grave;
- fallimento o cessazione dell'attività del Concessionario;
- utilizzo del marchio in termini illegali o fraudolenti;
- contravvenzione alle prescrizioni di cui all'articolo 11;
- mancato versamento delle somme dovute alla Camera di Commercio competente per territorio e persistenza nell'inadempimento;
- mancata esecuzione delle deliberazioni della Camera di Commercio competente per territorio, salvo quanto previsto all'articolo precedente.

Articolo 16 (Recesso)

Il Concessionario, prima della scadenza della concessione, può in qualsiasi momento rinunciare alla Concessione d'uso del Marchio, inviando alla Camera di Commercio competente per territorio un'apposita comunicazione, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il recesso decorre dal momento della avvenuta ricezione della comunicazione da parte della Camera di Commercio competente.

Articolo 17 (Effetti del recesso e della revoca)

Nel caso di recesso o di revoca, al Concessionario non sarà riconosciuto alcun rimborso delle somme versate nel corso dell'anno cui si riferisce il recesso o la revoca. Inoltre, egli resta obbligato ai versamenti di pertinenza del periodo in cui è stato Concessionario del Marchio.

Il recedente ed il revocato sono altresì responsabili verso la Camera di Commercio competente, e verso i terzi per tutte le obbligazioni assunte dalla Camera di Commercio competente, sino alla data in cui essi sono stati licenziatari del marchio.

A seguito del recesso o della revoca, il Concessionario viene cancellato dall'Elenco dei concessionari e cessa altresì ogni suo diritto all'utilizzo del Marchio.

A fronte di non conformità gravi può essere prevista la pubblicazione, a cura della Camera di Commercio competente e a spese del Concessionario, del relativo provvedimento su di un quotidiano o rivista specializzata.

Articolo 18

(Ricorsi)

Avverso le decisioni assunte (decisione di non assoggettamento, verbale di ammonizione, revoca e sospensione) è ammesso presentare ricorso alla Camera di Commercio competente entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica della decisione. L'esito del ricorso sarà comunicato al ricorrente entro 90 giorni dal suo ricevimento.

Articolo 19 (Obbligo di riservatezza)

Gli atti e le informazioni riguardanti il Soggetto interessato ed il Concessionario sono considerati riservati, salvo disposizioni di legge contrarie o autorizzazione scritta del Soggetto interessato stesso o del Concessionario.

La Camera di Commercio competente per territorio e la Commissione di Valutazione sono vincolati al segreto professionale.

ALLEGATO 1 - indicazioni relative ai codici ATECO

SEZIONE G

Sono ammessi esclusivamente:

- 45.1 Commercio di autoveicoli
- 45.11 Commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri
- 45.19 Commercio di altri autoveicoli
- 45.20.91 Lavaggio autoveicoli
- 45.3 Commercio di parte e accessori di autoveicoli
- 45.32 Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli

Divisione 47 “commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)”

È ammessa tutta la divisione tranne:

- 47.1 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande
- 47.11 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande
 - 47.11.10 Ipermercati
 - 47.11.20 Supermercati
 - 47.11.30 Discount di alimentari
 - 47.11.40 Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
- 47.19.10 Grandi magazzini
- 47.8 Commercio al dettaglio ambulante
- 47.81 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti alimentari e bevande
- 47.82 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature
- 47.89 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti
- 47.9 Commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi e mercati
- 47.91 Commercio al dettaglio per corrispondenza o attraverso internet
- 47.99 Altro commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati

Sono ammessi, ma solo se esercitate in sedi ubicate nei Comuni di cui alle aree SNAI 2021 – 2027 (deliberazioni della Giunta regionale n. 804/2022 e n. 1187/2022):

- 47.11.4 minimercati e altri servizi non specializzati di alimentari vari
- 47.19.90 empori e altri negozi non specializzati di vari prodotti alimentari

SEZIONE I

Divisione 56 “attività dei servizi di ristorazione”

Ammessa tutta la divisione tranne:

- 56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
- 56.10.13 Attività di ristorazione connesse alle aziende ittiche
- 56.10.42 Ristorazione ambulante
- 56.10.50 Ristorazione su treni e navi
- 56.29 Mense e catering continuativo su base contrattuale
- 56.29.10 Mense
- 56.29.20 Catering continuativo su base contrattuale

SEZIONE L

È ammesso esclusivamente:

68.31.00 attività di mediazione immobiliare

SEZIONE N

È ammesso esclusivamente:

79.11.0 Attività delle agenzie di viaggio

SEZIONE S

Sono ammesse esclusivamente:

96.03 onoranze funebri

96.04 servizi di centri per il benessere fisico

96.09 servizi alla persona

ALLEGATO 2

MARCHIO

